

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3422

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACCHIA, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, BARGONE,
CICONTE, FINOCCHIARO FIDELBO, ORLANDI, RECCHIA,
TRABACCHI, TURCO, VACCA**

Presentata il 2 dicembre 1988

Istituzione del giudice di pace

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 102 della Costituzione mentre al primo comma stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, nell'ultima parte afferma che la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Nella stessa norma quindi che attribuisce a un apparato di magistrati professionali l'esercizio della giurisdizione detta il principio della partecipazione popolare ponendo l'esigenza che una funzione fondamentale come la giustizia sia esercitata, nello Stato democratico, non solo in nome ma col concorso del popolo.

L'articolo 106 prevede la possibilità che la legge sull'ordinamento giudiziario ammetta la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Nell'ultimo comma dell'articolo si stabilisce che su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, docenti universitari in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio della professione.

La Costituzione indicava quindi la possibilità reale di organizzare la partecipazione dei cittadini, dei magistrati non togati a tutti i gradi anche i più elevati della giurisdizione.

A distanza di quarant'anni si deve constatare che un'indicazione che poteva rivelarsi assai feconda è rimasta largamente inesplorata. La partecipazione di cittadini alla composizione delle corti d'assise già conosciuta nell'ordinamento prefascista e la presenza dei giudici conciliatori che non venne meno neppure nel ventennio non possono considerarsi attuative del principio costituzionale.

Sarebbe interessante ricercare le ragioni che hanno concorso a far sì che quelle disposizioni siano rimaste inoperanti e che l'idea stessa della magistratura onoraria sia rimasta circoscritta nei limiti angusti dei modelli conosciuti da tempo senza cogliere i nuovi orizzonti aperti dalla Costituzione. Ma non è questa la sede per una tale indagine.

Merita invece di essere ricordato l'approfondito dibattito politico e culturale che nel corso degli anni '70 accompagnò le diverse proposte di dare vita a un nuovo magistrato onorario: il giudice di pace.

Schematizzando i termini della discussione di allora, si può dire che le proposte ruotarono attorno a due concezioni diverse assai distanti tra loro. La prima era quella che si potrebbe definire del giudice « minore » destinato ad alleggerire il lavoro del pretore mediante l'assorbimento di una quota maggiore delle competenze già attribuite al conciliatore sempre sulla base del criterio della loro minore rilevanza economica. L'altra, quella del giudice « sociale » che avrebbe dovuto realizzare la partecipazione democratica all'esercizio della funzione giurisdizionale con competenze nuove e importanti soprattutto nella tutela dei diritti diffusi e di taluni interessi rilevanti sul piano sociale.

Queste posizioni diverse si confrontarono con particolare vivacità quando nel 1977 circolò uno schema del disegno di legge del Ministero di grazia e giustizia che prevedeva l'introduzione del giudice onorario e di un giudice ordinario monocratico che avrebbe dovuto assorbire le competenze del tribunale. La proposta cadde ancor prima di venire alla luce e

non ebbe quindi sorte migliore dell'altra avanzata in quello stesso periodo dal Ministro Guardasigilli Bonifacio, tendente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Fu quello il momento di maggiore impegno a livello governativo per intervenire in materia di ordinamento giudiziario. Successivamente vennero incaricate di approfondire gli studi alcune commissioni di studio. Si possono citare la Commissione Picardi e la Commissione Mirabelli ma le conclusioni dei loro lavori non si sono tradotte in disegni di legge del Governo.

Nelle ultime legislature vennero riproposti diversi progetti di iniziativa parlamentare per l'introduzione del giudice di pace nel nostro ordinamento. Ma nessuno di questi pervenne a conclusione.

* * *

I temi legati all'istituzione del giudice di pace sono stati ripresi con vigore in una più ampia prospettiva alla Conferenza nazionale della giustizia del PCI svoltasi nel gennaio '87. Nella relazione generale si affermava, tra l'altro, che l'amministrazione della giustizia si regge su alcune presunzioni che l'esperienza dimostra sbagliate e che devono essere ribaltate. Tra queste si indicarono in particolare quelle per cui: *a)* un buon apparato deve essere necessariamente costituito con prevalenza numerica dei giudici di carriera; *b)* lo stesso modello processuale può essere valido per ogni tipo di controversia indipendentemente dalla qualità degli interessi in gioco; *c)* la giustizia fondamentale è quella ordinaria e al suo interno quella penale; *d)* quel che conta nel processo sono i giudici e gli avvocati, tutto il resto segue.

Per sfatare questi luoghi comuni si constatava che « nessun sistema può reggere ed effettivamente si regge, su un apparato costituito pressoché esclusivamente da giudici di carriera » e si invitava a riflettere sulla possibilità di costituire una rete assai estesa di giudici di pace ai quali potrebbero essere assegnate

competenze non particolarmente importanti sul piano giuridico ma certamente importanti per il cittadino.

Nella relazione di settore si indicava la necessità di « creare una magistratura onoraria del tutto nuova rispetto alle figure già conosciute nella nostra esperienza che possa svolgere compiti qualitativamente e quantitativamente significativi ». Da qui le scelte sulla competenza non limitate alle cause di minore valore economico ma estese ai conflitti per i quali appare più efficace l'intervento di un giudice non burocratico. Sul procedimento che non può ripetere i riti e le forme di quell'ordinario. Sulla nomina che deve consentire una partecipazione della collettività e non può essere affidata ad organismi burocratici o che ricadano sotto il prevalente controllo della magistratura ordinaria.

* * *

Abbiamo assunto le indicazioni scaturite dalla Conferenza nazionale della giustizia come ipotesi da verificare nella elaborazione della nuova legge e non come punti fermi dai quali far discendere il progetto per l'istituzione del nuovo magistrato onorario.

Sarebbe stato fuori del tempo il reimmergerci in un dibattito ancorato agli schemi degli anni « '70 » perché un approccio di tipo ideologico appare sterile ed anche perché i temi allora in discussione sono largamente superati: è improbabile che oggi si pensi di affidare la tutela dei nuovi diritti al giudice di pace o che si ritenga che l'efficienza della macchina giudiziaria possa trovarsi nella dimensione del quartiere.

L'idea di un magistrato onorario autorevole in grado di partecipare pienamente alla amministrazione della giustizia va valutata non in maniera astratta ma sulla base delle funzioni che possono essergli attribuite.

La prima domanda da porsi è se la competenza del giudice di pace debba limitarsi al contenzioso civile ovvero se possa ampliarsi in altri ambiti. Per ri-

spondere abbiamo formulato diverse ipotesi constatando che se si limita la presenza del giudice di pace al processo civile non si esce dal profilo del giudice conciliatore per quanto rivalutato e rivitalizzato: d'altra parte, non si può pensare all'espansione indiscriminata delle competenze in questa materia senza creare delicati problemi ben maggiori dei benefici che ne potrebbero derivare. L'aumento delle competenze per valore e per materia rispetto a quelle oggi devolute al giudice conciliatore può prevedersi entro limiti contenuti mentre appare più produttiva l'individuazione di altri campi di intervento che ben si addicono alla figura di un magistrato onorario che non senza ragione vogliamo chiamare giudice di pace. In tale ordine di idee la funzione di maggior significato e di maggior impegno diventa quella conciliativa. Non solo una competenza conciliativa generale derivante dalla richiesta delle parti che abbiamo ripreso dal progetto presentato al Senato nella precedente legislatura dal gruppo comunista, ma una competenza fondata sull'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione. Accanto alla funzione conciliativa si prevede la competenza per il contenzioso civile e quella penale. I dubbi sorti circa l'opportunità di quest'ultima previsione alla vigilia dell'approvazione del nuovo codice di procedura penale sono stati superati considerando che l'intervento del giudice onorario può rivelarsi prezioso nella complessa opera di drenaggio di tutti i processi relativi ad ipotesi di reato per le quali non è pensabile ricorrere alle forme del nuovo processo e si può tranquillamente evitare, almeno in primo grado, l'apporto di un magistrato professionale.

Una volta individuate le funzioni e definito il ruolo del giudice di pace si è data risposta alla questione riguardante i criteri di selezione, i requisiti culturali, il procedimento e l'organo di nomina, e così via. Le soluzioni prospettate si ispirano a questo metodo e tra le diverse ipotesi si sono privilegiate quelle più realisticamente praticabili. Ad esempio per quanto concerne il sistema di nomina si è riflet-

tuto sulla possibilità di attuare l'indicazione suggerita dal secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione che prevede la possibilità di elezione dei magistrati onorari. Tuttavia il sistema elettivo per quanto preferibile solleva una serie di questioni d'ordine istituzionale e di carattere pratico per cui almeno al momento deve essere accantonato mentre è immediatamente perseguibile la nomina da parte del Consiglio giudiziario allargato ai rappresentanti nominati dal Consiglio regionale che è soluzione assai vicina a quella prospettata nei progetti di riforma dei Consigli giudiziari all'esame del Parlamento.

L'approccio pragmatico è stato scelto dai proponenti anche nella convinzione che l'istituzione del giudice di pace può realizzarsi in tempi rapidi. Sarebbe un contributo decisivo all'anticipazione della riforma del codice di procedura civile, all'uscita dalla situazione di caos in cui versa questo settore della giustizia mentre potrebbe creare condizioni più favorevoli per il nuovo processo penale.

* * *

Il capo primo della proposta di legge detta le disposizioni generali per l'istituzione del giudice di pace. Egli è magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario (articolo 1) ed è tenuto, nell'esercizio delle sue funzioni, alla rigorosa osservanza delle norme di comportamento previste per i magistrati ordinari (articolo 6).

L'ufficio del giudice di pace è incompatibile con la qualità di membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, componente delle Commissioni tributarie e degli organi di controllo sugli atti degli enti locali (articolo 5).

I giudici di pace decadono quando vengono meno le condizioni necessarie per la loro nomina (articolo 7) e possono essere revocati dall'incarico nei casi previsti dall'articolo 8.

L'ufficio è onorario: si prevede un compenso per ciascuna udienza e per ciascun procedimento definito (articolo 10).

La sede del giudice di pace coincide con quella attuale dei pretori: possono essere istituite sedi staccate nei comuni del mandamento e, nelle grandi città, nelle circoscrizioni (articolo 3). La dislocazione nelle attuali preture e la possibilità di diffusione nell'ambito del mandamento dovrebbero agevolare un serio provvedimento di revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Le competenze particolarmente rilevanti attribuite al giudice di pace permettono di mantenere un presidio giurisdizionale nel territorio e consentono quindi di rispondere alle richieste di mantenimento degli uffici giudiziari che non possono essere sbrigativamente e globalmente condannate come istanze localistiche perché sono portatrici anche di una domanda di giustizia che deve trovare risposta.

Tra i requisiti per la nomina (articolo 4) non è richiesto il titolo di studio ma i candidati devono aver cessato l'attività lavorativa di qualsiasi genere. Con questa scelta si è voluto far affidamento sull'esperienza e sull'equilibrio maturati dai candidati evitando il pericolo di coinvolgimento in interessi derivanti dall'esercizio di attività professionali o di dipendenza in uffici pubblici o privati, e l'altro rischio di dare vita a una nuova categoria di precari della giustizia. Tenuto conto dell'importanza e della delicatezza delle funzioni vengono stabiliti una serie di titoli di preferenza quali quello di aver svolto funzioni di magistrato, di avvocato, di docente in materie giuridiche ed altre.

La durata dell'incarico è di cinque anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo (articolo 9).

La nomina viene fatta dal Consiglio giudiziario del distretto nel quale ricadono i rispettivi mandamenti. Quando tratta le questioni relative al giudice di pace il Consiglio giudiziario è integrato da cinque componenti laici eletti dal Consiglio regionale tra avvocati con almeno cinque anni di esercizio della professione e professori universitari di materie giuridiche (articolo 11).

Le funzioni di indirizzo ai Consigli giudiziari in materia di giudice di pace

sono svolte dal Consiglio superiore della magistratura che formula proposte al Ministro di grazia e giustizia per l'organizzazione dei relativi servizi (articolo 12).

Il capo secondo introduce e regola il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause civili relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione stradale, ai rapporti di locazione, ai risarcimenti del danno e risoluzione del contratto di vendita per vizi della cosa, all'adempimento delle prestazioni dovute in forza di contratti di somministrazione da imprese o da enti esercenti pubblici servizi, alle divisioni ereditarie (articolo 13).

Si tratta di materie nelle quali l'esperimento del tentativo di conciliazione può assolvere a una importante funzione deflattiva come nelle cause di danno da circolazione stradale e di locazione perché si prestano in maniera particolare al tentativo di conciliazione.

La considerazione vale anche per le altre indicate all'articolo 13 con l'ulteriore osservazione che nelle cause relative a contratti di somministrazione che si riferiscono a servizi pubblici ed anche in quelle di danno per vizi della cosa venduta il tentativo di conciliazione per un verso allarga il campo della giustiziabilità in rapporti nei quali lo squilibrio tra le parti scoraggia il ricorso al magistrato e per altro verso individua una sede di composizione tra gli interessi in conflitto.

Il procedimento conciliativo si svolge davanti al giudice di pace competente per territorio secondo le regole ordinarie, con semplice richiesta verbale o scritta (articolo 14) e all'udienza fissata il giudice interroga liberamente le parti e sottopone loro i termini del possibile accordo. Per accrescere gli spazi dell'intervento mediatorio del giudice di pace si prevedono poteri istruttori e conseguenze processuali legate al tentativo di conciliazione. Alla udienza le parti devono precisare le domande e i mezzi istruttori di cui intendono avvalersi (articolo 15), con effetti preclusivi in sede contenziosa (articolo 18).

Inoltre il giudice di pace può ordinare l'acquisizione di sommarie informazioni e dispone la consulenza tecnica (articolo 15, comma 2). In tale modo egli è in grado

di conoscere e di prospettare alle parti il prevedibile andamento della causa, i tempi di definizione, i vantaggi derivanti dall'accordo e l'alea connessa alla decisione in sede contenziosa.

Il comportamento della parte nel procedimento conciliativo è valutato dal giudice che nel pronunciare la sentenza in sede contenziosa può liquidare, oltre agli interessi legali, quanto dovuto per il maggior danno subito dal creditore in conseguenza dell'atteggiamento del debitore (articolo 19).

Va segnalata la possibilità che le parti chiedano che il giudice si pronunci su singoli punti quale arbitro: l'esperienza insegna che la volontà di accordo può arenarsi dinanzi a difficoltà che un terzo può risolvere agevolmente quando riscuote la fiducia degli interessati.

* * *

Le disposizioni processuali relative al giudizio nelle cause civili di competenza del giudice di pace modificano le corrispondenti norme del codice di procedura civile.

Particolarmente significative, perché incidono sul ruolo del giudice di pace, le maggiori competenze attribuitegli con l'aumento del valore delle cause devolute alla sua cognizione, e soprattutto con l'enucleazione di una competenza funzionale del magistrato onorario (articolo 23).

Accanto alla competenza residuale elevata a cinque milioni per tutte le controversie non attribuite ad altro giudice, si prevede infatti quella per tutte le cause di opposizione all'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ad eccezione di quelle in materia finanziaria, e l'altra per le cause relative ai rapporti che si potrebbero sinteticamente definire « di vicinato ». Rientrano in questa categoria le cause relative all'uso dei servizi condominiali; all'immissione di fumo, di calore, di esalazioni, di rumori; all'apposizione dei termini e al rispetto delle distanze nel piantamento degli alberi; e quelle in materia di luci e vedute. Infine, si prevede la competenza per le cause di risarcimento del danno a cose prodotte

dalla circolazione stradale di valore fino a cinquanta milioni.

L'aumento di valore per la competenza residuale e l'attribuzione di quella per il risarcimento del danno a cose possono avere un effetto deflattivo molto importante. Eguale positiva conseguenza si potrà ottenere per le cause di opposizione all'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative. Ma in tal caso oltre a liberare il pretore di un notevole carico di procedimenti si ottiene che condotte antiggiuridiche, pur non sottoposte a pena, vengano realmente perseguite. Accade infatti che fattispecie per le quali si prevede la sanzione amministrativa rimangono prive di efficacia come è accaduto in diverse ipotesi di depenalizzazione. Per converso, la competenza del giudice di pace permetterà una difesa più facile da parte del cittadino che intenda opporsi all'ingiunzione dell'autorità amministrativa. Considerando unitariamente la funzione conciliativa e quella contenziosa si delineano gruppi omogenei di competenze in materia di opposizione alle ingiunzioni recanti sanzioni amministrative, in tutto il campo dell'infortunistica stradale, nei rapporti di vicinato e più in generale in quei rapporti (locazioni, vizi della cosa venduta, danni a persone o cose) nei quali la litigiosità davanti al giudice ordinario può essere evitata mediante l'accertamento tecnico che il giudice di pace può utilmente e rapidamente svolgere.

Per quanto riguarda il procedimento si è scelto un processo estremamente semplificato traendo ispirazione dalle norme che regolano il processo del lavoro e quelle attuali del giudice conciliatore. Davanti al giudice di pace la domanda si propone con ricorso anche verbale (articolo 29). Entro cinque giorni il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione (articolo 30).

Il giudice di pace esperisce il tentativo di conciliazione e quando questo non riesce istruisce la causa assumendo la prova nella stessa udienza o, quando ciò non sia possibile, in altra da tenersi entro i dieci giorni successivi.

Le parti precisano le conclusioni e discutono la causa oralmente e subito dopo il giudice pronuncia la sentenza leggendo il dispositivo e la motivazione. Soltanto qualora la particolare complessità della causa lo richieda la motivazione può essere depositata entro i cinque giorni successivi all'udienza (articolo 35).

Il giudice di pace decide secondo diritto ad eccezione delle cause di valore non superiore ai cinque milioni che non siano devolute alla competenza di altro giudice (articolo 26). Tale scelta che non innova rispetto alla situazione attuale è stata lungamente meditata e discussa. L'opzione per il giudizio di equità che avrebbe comportato un'ulteriore semplificazione del procedimento e una riduzione dei gradi del giudizio è stata abbandonata nella considerazione che l'introduzione di un nuovo giudice con competenze così incisive richiede una certa gradualità e la possibilità di controllo del suo operato.

Le sentenze del giudice di pace sono provvisoriamente esecutive (articolo 36) e quelle che il giudice pronuncia secondo equità sono inappellabili mentre le altre possono essere impugnate secondo le regole generali (articolo 37).

La competenza penale del giudice di pace si estende ai delitti di percosse, rissa, ingiuria, minacce, introduzione di animali e ingresso nel fondo altrui, e a tutte le contravvenzioni previste dal codice penale salvo alcune eccezioni riguardanti i reati contro la pubblica autorità e quelli sulle armi (articolo 39).

Appartiene inoltre al giudice di pace la cognizione dei reati in materia di assegno bancario, di tutte le contravvenzioni previste dal codice della strada e di quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dei diritti dei lavoratori (articolo 39 comma 2).

Come è facile rilevare si tratta di ipotesi di reato che per certi versi sottolineano il ruolo di garante della pace sociale nei rapporti interpersonali che è uno dei tratti distintivi del nuovo magistrato onorario; mentre per altro verso sono, di norma, di facile accertamento sul

piano probatorio in quanto la fonte della prova è di regola costituita dai rilievi compiuti direttamente dall'autorità amministrativa e dalla polizia giudiziaria. Inoltre per tutti i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace è prevista la possibilità di richiedere delle sanzioni sostitutive. Le disposizioni procedurali sono molto limitate risolvendosi in buona sostanza nel generale rinvio alle regole del processo pretorile, in previsione delle imminenti riforme sull'organo che esercita l'azione in quella sede e del nuovo codice di procedura penale. Si indica un giudice d'appello diverso da quello introdotto dalla novella del 1984 per evitare l'intasamento delle corti di appello ed anche perché, ad avviso dei proponenti, nei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace il giudizio di merito può esaurirsi davanti al pretore come giudice di secondo grado. All'articolo 45 si è indicato il tribunale nella impossibilità di prevedere il pretore che secondo la legislazione vigente sarebbe il pubblico ministero titolare dell'azione penale nei processi di competenza del giudice di pace e non potrebbe essere il giudice d'appello. Quando le funzioni giudicanti e quelle requirenti saranno scisse si potrà prevedere come si è detto che il pretore sia il giudice d'appello delle cause penali trattate dal giudice di pace.

Gli ultimi due capi recano disposizioni per il funzionamento degli uffici del giudice di pace e le norme di coordinamento.

Assumono particolare rilievo alcune previsioni.

Anzitutto la delega al Governo per la fissazione del numero dei giudici di pace assegnati a ciascun mandamento (articolo 46). Il numero dei giudici di pace non potrà essere superiore a uno ogni settemila abitanti e non potrà essere inferiore a uno ogni diecimila abitanti. Entro questa fascia il Governo stabilirà e modificherà gli organici tenendo conto del carico degli affari che verranno trattati da ciascun ufficio.

La sorveglianza sugli uffici è demandata al Consiglio giudiziario che può

svolgere ispezioni anche delegandole a uno o più dei propri componenti (articolo 54).

Lo stesso Consiglio giudiziario, su istanza degli interessati, forma un elenco di idonei a ricoprire l'incarico di giudice di pace. Quando occorre provvedere alla nomina di un giudice di pace la scelta deve cadere tra gli iscritti all'elenco previa verifica della sussistenza dei requisiti e della idoneità all'incarico, senza che l'anzianità di iscrizione costituisca titolo preferenziale (articolo 47).

Quando all'ufficio sono assegnati più magistrati il più anziano svolge funzioni di coordinamento per garantire l'assegnazione degli affari, lo svolgimento e l'orario delle udienze secondo i criteri fissati dal Consiglio giudiziario e le direttive del Consiglio superiore della magistratura. L'incarico dura un anno e alla scadenza svolge la funzione di coordinamento il magistrato che segue per anzianità (articolo 48).

Infine merita di essere richiamata la regolamentazione delle cause civili pendenti (articolo 61) che seppure attribuite alla competenza del giudice di pace dovranno essere trattate e decise dal giudice competente secondo le disposizioni attuali. La ragione della scelta è di non gravare il nuovo giudice nel momento in cui muoverà i primi passi con un arretrato che rischierebbe di comprometterne l'esistenza.

Il periodo di *vacatio legis* di otto mesi indicato dall'articolo 63 e i termini per gli adempimenti ivi previsti sono diretti a creare le migliori condizioni per l'attività del nuovo magistrato.

* * *

Il profilo del magistrato onorario delineato nella presente proposta di legge è quello del cittadino-giudice con compiti molto importanti, soprattutto quale garante della convivenza sociale nei rapporti interpersonali. Sono necessari doti di equilibrio e di esperienza e dedizione totale: qualità e impegno che è possibile chiedere a chi ha cessato da qualsiasi impegno di lavoro.

Non è una comparsa della giustizia minore, ma l'attore che recita una parte di rilievo e può contribuire a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia.

Se le forze politiche e il Governo si impegneranno per approvare in tempi rapidi l'istituzione del giudice di pace assieme all'anticipo della riforma del processo civile sarà possibile intervenire efficacemente nella crisi della giustizia civile. Parimenti la competenza penale del giudice di pace può creare condizioni migliori per il nuovo processo penale. Il successo della nuova procedura è fondato sulla diversificazione dei procedimenti: il processo accusatorio ha senso e può reggersi soltanto per i delitti più gravi.

Ma la caratteristica e il tratto del tutto nuovi del giudice di pace è che la sua funzione è affidata alla sua capacità. Gli strumenti di cui dispone non lo pongono in condizioni di esercitare un potere sulle parti ma gli offrono la possibilità di operare efficacemente per mettere d'accordo gli interessati e, quando necessario, giudicare rapidamente e senza formalismi.

Lo sforzo dei proponenti era volto alla stesura di un progetto che unisse i caratteri innovativi alla praticabilità concreta. È auspicabile che al nostro contributo si uniscano quelli del Governo e delle altre forze politiche e che su questo tema riprenda il dibattito politico e culturale. Solo l'impegno più ampio può aprire la strada a una riforma così importante ed attesa dell'ordinamento giudiziario.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Istituzione del giudice di pace).

1. È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario con le funzioni e le competenze di cui alla presente legge.

ART. 2.

(Funzioni del giudice di pace).

1. Il giudice di pace esercita giurisdizione in materia penale, e in materia civile con funzione conciliativa e in sede contenziosa secondo il diritto e l'equità.

ART. 3.

(Sede degli uffici del giudice di pace).

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in ogni capoluogo di mandamento determinato dalla tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1963.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio giudiziario possono essere istituite sedi distaccate dall'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento ovvero in una o più delle circoscrizioni in cui siano ripartiti i maggiori comuni.

ART. 4.

(Requisiti per la nomina).

1. Possono essere nominati giudici di pace i cittadini residenti nell'ambito del mandamento in cui devono esercitare le

funzioni i quali non esercitano più alcuna attività lavorativa dipendente o autonoma.

2. La scelta deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per spirito di indipendenza, per il prestigio acquisito, e per l'esperienza culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

3. Costituiscono titolo di preferenza l'aver svolto funzioni di magistrato anche onorario, l'aver esercitato la professione di avvocato, l'essere stati funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria, e della pubblica amministrazione o docenti di materie giuridiche ovvero l'aver assolto ad incarichi rappresentativi o di controllo e di gestione nelle istituzioni pubbliche.

ART. 5.

(Incompatibilità).

1. La funzione del giudice di pace è incompatibile con la qualità di membro del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, di componente dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali e loro servizi, delle Commissioni tributarie ovvero di esperto di altri organi giurisdizionali.

ART. 6.

(Doveri).

1. Il giudice di pace è tenuto nell'esercizio delle sue funzioni alla rigorosa osservanza delle norme di comportamento previste per i magistrati ordinari.

ART. 7.

(Decadenza e dispensa).

1. I giudici di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.

ART. 8.

(Revoca dell'ufficio).

1. Il giudice di pace può essere revocato dall'ufficio:

a) per grave negligenza nell'esercizio delle funzioni;

b) per grave o reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 6;

c) nel caso in cui sia imputato, o riporti condanna, per un delitto non colposo che comporta la possibilità di applicazione di una pena detentiva.

ART. 9.

(Nomina e durata dell'ufficio).

1. La nomina dei giudici di pace è fatta dal Consiglio giudiziario del distretto nel quale ricadono i relativi mandamenti.

2. I giudici di pace durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta per eguale periodo.

3. Il provvedimento è pubblicato nel bollettino degli annunci ufficiali del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 10.

(Natura e compenso).

1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. Nell'esercizio della funzione conciliativa e contenziosa civile è corrisposto un compenso di lire trentamila per ciascuna udienza e per non più di dieci udienze al mese. Inoltre è corrisposto un compenso di lire cinquantamila per ogni verbale di conciliazione e per ogni sentenza che definisce il processo.

3. Per ciascuna udienza penale è corrisposto un compenso di lire cinquantamila per non più di dodici udienze al mese.

4. L'ammontare dei compensi di cui ai commi precedenti viene rideterminato ogni tre anni con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro.

ART. 11.

(Composizione del Consiglio giudiziario integrato).

1. Il Consiglio giudiziario quando tratta le questioni relative al giudice di pace è integrato da otto componenti di cui cinque effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato e segreto tra avvocati con almeno cinque anni di esercizio della professione e professori universitari di materie giuridiche.

2. Gli eletti restano in carica quattro anni.

3. Gli eletti che per giustificato motivo cessano dall'incarico sono sostituiti dai supplenti. Se non possono essere sostituiti dai supplenti il Consiglio regionale procede all'elezione suppletiva.

4. Le delibere di nomina, dispensa, decadenza e revoca sono adottate dal Consiglio giudiziario integrato, a maggioranza assoluta dei componenti, e sono pubblicate nel Bollettino degli annunci ufficiali del Ministero di grazia e giustizia.

5. Le sedute del Consiglio giudiziario integrato sono pubbliche e non sono valide se ad esse non partecipa la maggioranza dei componenti.

ART. 12.

(Attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura).

1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Svolge funzioni di indirizzo ai Consigli giudiziari per i compiti loro attribuiti

sulle materie riguardanti i giudici di pace e formula proposte al Ministro di grazia e giustizia per l'organizzazione dei servizi relativi.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge ».

CAPO II

FUNZIONE CONCILIATIVA DEL GIUDICE DI PACE

ART. 13.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione).

1. Prima di adire il giudice competente si deve esperire il tentativo di conciliazione davanti al giudice di pace nelle controversie relative a:

a) risarcimento del danno prodotto a persone dalla circolazione stradale nonché del danno a cose di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

b) rapporti in materia di locazioni di immobili urbani;

c) risarcimento del danno o risoluzione del contratto di vendita per vizi della cosa venduta;

d) adempimento delle prestazioni dovute in forza di contratti di somministrazione da imprese o enti esercenti pubblici servizi.

ART. 14.

(Procedimento conciliativo).

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente deve promuovere il tentativo di conciliazione indipendentemente dal valore della causa, davanti al giudice di pace competente per territorio secondo le regole ordinarie previste dalla sezione III, capo I, titolo I del libro

primo, e nelle forme previste dall'articolo 319, del codice di procedura civile.

2. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta il giudice di pace fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione e convoca le parti con avviso comunicato alla cancelleria non meno di quindici giorni prima dell'udienza.

ART. 15.

(Tentativo di conciliazione).

1. Nell'udienza fissata il giudice interroga liberamente le parti. Ciascuna di esse precisa le domande che intende proporre e i mezzi istruttori di cui intende avvalersi in sede contenziosa. Il giudice di pace espone i punti sottoposti al giudizio, i rispettivi oneri istruttori, le conseguenze delle possibili decisioni e infine prospetta i termini dell'eventuale conciliazione.

2. Il giudice, quando lo ritenga utile ai fini della conciliazione, ordina l'acquisizione di sommarie informazioni e delle notizie raccolte dall'autorità amministrativa e di polizia; nomina il consulente tecnico per lo svolgimento delle indagini necessarie e, perché, se opportuno, lo assista nel corso dell'udienza.

3. Le parti quando ritengono di dover addivenire alla conciliazione possono chiedere che sui punti sui quali permangono divergenze il giudice di pace si pronunci come arbitro. In tal caso la decisione del giudice di pace, succintamente motivata, è allegata al verbale di conciliazione.

ART. 16.

(Mancata comparizione di una delle parti).

1. Quando la parte regolarmente convocata non compare all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, senza giustificato motivo, l'altra può chiedere che venga fissata una nuova udienza e che il giudice frattanto disponga gli accertamenti istruttori che ritenga utili

dandone comunicazione alla parte non comparsa e informandola del rinvio.

ART. 17.

(Effetti del mancato esperimento del tentativo di conciliazione).

1. Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione rende inammissibile la domanda principale davanti al giudice competente in sede contenziosa.

2. Del pari inammissibile è la domanda riconvenzionale non indicata all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione.

3. Il comportamento delle parti nel procedimento per il tentativo di conciliazione è liberamente valutabile dal giudice competente in sede contenziosa.

ART. 18.

(Inammissibilità di domande nuove).

1. Davanti al giudice competente in sede contenziosa non possono proporsi domande nuove o diverse da quelle indicate nel tentativo di conciliazione davanti al giudice di pace, e se proposte devono essere rigettate d'ufficio. Parimenti sono inammissibili i mezzi di prova non espressamente indicati in sede conciliativa.

ART. 19.

(Liquidazione degli interessi e dei danni conseguenti la mancata conciliazione).

1. Nelle cause per le quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione il giudice quando pronuncia sentenza al pagamento di somme di denaro deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal creditore in conseguenza del comportamento mantenuto dall'altra parte in occasione del tentativo di conciliazione davanti al giudice di pace. Le somme vengono liquidate dal giorno della maturazione del diritto.

ART. 20.

(Esito del tentativo di conciliazione).

1. Se la conciliazione riesce si forma il relativo processo verbale che ha efficacia di titolo esecutivo.

2. Quando il tentativo di conciliazione non riesce, gli atti del relativo procedimento possono essere utilizzati liberamente davanti al giudice competente in sede contenziosa, il quale provvede ad acquisire d'ufficio il fascicolo del giudice di pace.

ART. 21.

(Rappresentanza e patrocinio. Rinvio).

1. Per la rappresentanza e il patrocinio delle parti si applicano le norme per il giudizio contenzioso davanti al giudice di pace.

ART. 22.

(Funzione conciliativa generale).

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 13, quando la controversia riguarda diritti disponibili, le parti, prima di adire il pretore o il tribunale competenti, possono convenire di rivolgersi al giudice di pace perché esperisca il tentativo di conciliazione. In tal caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli precedenti.

CAPO III

MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA CIVILE

ART. 23.

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Competenza del giudice di pace).* — Il giudice di pace è competente

per le cause di valore non superiore a lire cinque milioni quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause di opposizione all'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ad eccezione di quelle in materia finanziaria;

2) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di edifici di civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calorie, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3) per le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi condominiali;

4) per le cause in materia di luci e vedute;

5) per le cause relative ad apposizioni di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno a cose prodotte a causa della circolazione stradale di valore non superiore a lire cinquanta milioni ».

ART. 24.

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Competenza del pretore*). — Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, le denunce di nuove opere e di danno temuto;

2) per i provvedimenti d'urgenza previsti nell'articolo 700 salvo il disposto degli articoli 688, 701 e 704;

3) per le cause in materia di locazioni;

4) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto;

5) per le controversie in materia di lavoro ai sensi dell'articolo 409 ».

ART. 25.

1. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause che egli decide secondo equità. Negli altri casi si applicano le disposizioni del comma seguente ».

ART. 26.

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace decide secondo diritto, ad eccezione delle cause di cui al primo comma dell'articolo 7 che decide secondo equità conformemente ai principi del diritto ».

ART. 27.

1. La rubrica del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

« Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace ».

2. La rubrica del capo I del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

« Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore ».

3. La rubrica del capo II del libro secondo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

« Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace ».

ART. 28.

1. Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è abrogato.

2. Negli articoli 311 e 312 dello stesso codice sono rispettivamente soppresse le parole: « e ai conciliatori » e « e al conciliatore ».

3. Negli articoli 313, terzo comma, 316, 317, primo comma, 318 sono soppresse le parole: « o il conciliatore »; nello stesso articolo 317, secondo comma sono soppresse le parole: « e al conciliatore ».

ART. 29.

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (*Forme e contenuto della domanda*). — Davanti al giudice di pace la domanda si propone con ricorso. Si può anche proporre verbalmente e in tal caso il giudice di pace redige il processo verbale.

Nel ricorso, comunque proposto, devono essere indicati il giudice e le parti, l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e i mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e in particolare i documenti che si offrono in comunicazione ».

ART. 30.

1. Dopo l'articolo 319 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« ART. 319-bis. — (*Decreto di fissazione dell'udienza*). — Entro cinque giorni dal deposito del ricorso o della redazione del processo verbale, il giudice di pace fissa l'udienza di trattazione.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, devono essere notificati al convenuto almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, e non meno di quaranta giorni prima, se la notificazione debba farsi all'estero ».

ART. 31.

1. Dopo l'articolo 319-*bis* del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« ART. 319-*ter*. — (*Costituzione delle parti*). — L'attore si costituisce depositando in cancelleria l'atto introduttivo del giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza con la relazione della notificazione oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Il convenuto può costituirsi con deposito di memoria difensiva o direttamente davanti al giudice in udienza. All'atto della costituzione il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.

Le parti che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziale debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione ».

ART. 32.

1. Dopo l'articolo 319-*ter* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 319-*quater*. — (*Rappresentanza davanti al giudice di pace*). — Salvo quanto disposto per la difesa nel giudizio, davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da un parente o da un affine convivente munito di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato ovvero con dichiarazione resa davanti al giudice.

Il giudice di pace può sempre ordinare la comparizione personale delle parti ».

ART. 33.

1. Dopo l'articolo 319-*quater* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 319-*quinquies*. — (*Chiamata in causa di terzi e intervento volontario*). — Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e

107, il giudice di pace fissa una nuova udienza e dispone che entro cinque giorni siano notificati al terzo il provvedimento nonché l'atto introduttivo e quello di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 313-bis.

L'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105, ha luogo non oltre la prima udienza con le modalità indicate nell'articolo 319-ter ».

ART. 34.

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — (*Tentativo di conciliazione e istruzione della causa*). — Nella prima udienza il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. La comparizione del rappresentante di cui all'articolo 319-quater equivale a quella della parte salvo che il giudice ordini la comparizione personale.

Dell'avvenuta conciliazione viene redatto apposito verbale che ha efficacia di titolo esecutivo.

Quando la conciliazione non sia riuscita, il giudice, se la causa non è matura per la decisione ammette i mezzi di prova proposti dalle parti che ritenga rilevanti e può disporre d'ufficio ogni altro mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Le prove sono raccolte nella stessa udienza e qualora ciò non sia possibile, in altra udienza da tenersi nei dieci giorni successivi.

Il consulente tecnico, nominato dal giudice, risponde ai quesiti con dichiarazioni integralmente raccolte a verbale alla stessa udienza o, quando sia necessario, ad altra immediatamente successiva.

Esaurita l'assunzione delle prove il giudice può disporre, anche d'ufficio, nuovi mezzi di prova, ad eccezione del giuramento decisorio quando l'assunzione risulta necessaria a seguito delle prove già raccolte ».

ART. 35.

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — (*Pronuncia della sentenza*). — Conclusa l'istruzione della causa, il giudice di pace invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale nella stessa udienza, indicando loro le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione. Pronuncia quindi sentenza mediante lettura del dispositivo.

Insieme al dispositivo il giudice redige la motivazione della sentenza della quale dà immediata lettura in udienza, depositandola quindi in cancelleria. Se la natura particolarmente complessa della causa lo richiede, la motivazione può essere depositata non oltre il quinto giorno dalla lettura del dispositivo. Il cancelliere ne dà immediato avviso alle parti ».

ART. 36.

1. Dopo l'articolo 322 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 322-bis. — (*Esecutorietà della sentenza*). — Le sentenze del giudice di pace sono provvisoriamente esecutive ».

ART. 37.

1. L'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 339. — (*Appellabilità delle sentenze*). — Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360 secondo comma.

Sono inappellabili le sentenze che il giudice ha pronunciato secondo equità ».

ART. 38.

1. Il primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 645. — (*Opposizione*). — L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto con atto di citazione o con ricorso nel caso di giudizio davanti al giudice di pace o al pretore in funzione di giudice del lavoro, notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638.

Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'apparizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto ».

CAPO IV

COMPETENZA IN MATERIA PENALE

ART. 39.

(*Competenza del giudice di pace*).

1. Appartiene al giudice di pace la cognizione delle contravvenzioni previste dal libro terzo del codice penale ad eccezione di quelle di cui agli articoli 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 662, 663, 663-bis, 678, 679, 682, 683, 684, 685, 696, 697, 698, 699, 702, 703, 728, 730, 733 e 734.

2. Appartiene altresì al giudice di pace la cognizione dei reati previsti dal titolo V del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, in materia di assegno bancario, e delle contravvenzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante il codice della strada, nonché dei reati previsti dagli articoli 111, 112, 113, 114 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dal titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal capo

V del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, dal capo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, dal capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, dal titolo XVIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dagli articoli 53, 139, 175, 195, 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dall'articolo 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, dall'articolo 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, dall'articolo 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di tutela dei diritti dei lavoratori.

3. Appartiene infine alla competenza del giudice di pace la cognizione dei delitti di cui agli articoli 581, 588, comma primo, 636, comma primo, 637, 638 e 639 del codice penale.

ART. 40.

(Norme applicabili al procedimento davanti al giudice di pace).

1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto nel presente titolo, si osservano le norme relative al procedimento davanti al pretore.

ART. 41.

(Pubblico ministero presso il giudice di pace).

1. L'azione penale per i reati di competenza del giudice di pace è esercitata dall'organo che esercita il pubblico ministero presso il pretore nel cui mandamento ricade l'ufficio del giudice di pace.

2. Le funzioni del pubblico ministero in udienza sono esercitate da un ufficiale

di polizia giudiziaria delegato dal titolare dell'ufficio del pubblico ministero. Non possono essere delegati gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'ufficio che ha svolto le indagini.

ART. 42.

(Giudizio davanti al giudice di pace).

1. Il giudizio davanti al giudice di pace è richiesto dal pubblico ministero con decreto di citazione.

ART. 43.

(Direzione del dibattimento).

1. Il giudice di pace dopo aver trattato e deciso le questioni preliminari procede all'interrogatorio dell'imputato, dispone anche d'ufficio le prove che consideri decisive ai fini della pronuncia, interroga i testimoni, i periti e i consulenti tecnici.

2. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande a mezzo del giudice.

3. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e per ultimo il difensore dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. Dopo la discussione il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

ART. 44.

(Decisione).

1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura della discussione.

2. Il giudice di pace dà lettura del dispositivo della sentenza ed enuncia sinteticamente i motivi della decisione.

3. La lettura equivale a ogni effetto a pubblicazione della sentenza.

ART. 45.

*(Appellabilità delle sentenze
del giudice di pace).*

1. Le sentenze del giudice di pace sono appellabili nei casi, alle condizioni e nei termini previsti per le sentenze del pretore.

2. Competente per il giudizio d'appello è il tribunale nel cui circondario ricade l'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

ART. 46.

(Numero dei giudici di pace).

1. Il numero dei giudici di pace assegnati a ciascun mandamento verrà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sentiti i Consigli giudiziari.

2. Nella determinazione del numero dei giudici di pace, che non potrà essere superiore a uno per ogni settemila abitanti né inferiore a uno per ogni diecimila abitanti, si terrà conto del presumibile carico degli affari che verranno trattati in ciascun ufficio.

3. Entro i limiti di cui al comma 2 e con la procedura prevista dal comma 1 si possono apportare variazioni al numero dei giudici di pace in ciascun mandamento.

ART. 47.

(Elenco dei giudici di pace).

1. Il Consiglio giudiziario su istanza degli interessati forma un elenco di ido-

nei a ricoprire l'incarico di giudice di pace.

2. Quando si verifica una vacanza in un ufficio del giudice di pace il Consiglio giudiziario provvede alla nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1 verificando la sussistenza attuale dei requisiti e l'idoneità all'incarico. L'anzianità di iscrizione all'elenco non costituisce titolo preferenziale.

ART. 48.

(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace).

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, quello più anziano per le funzioni giudiziarie svolte e, in difetto, il più anziano di età svolge compiti di coordinamento per garantire l'assegnazione degli affari, lo svolgimento e l'orario delle udienze, secondo i criteri fissati dal Consiglio giudiziario e le direttive del Consiglio superiore della magistratura.

2. L'incarico dura un anno e non comporta esonero dall'attività giudiziaria ordinaria. Alla scadenza dell'anno la funzione di coordinatore viene assolta dal magistrato che segue nella graduatoria di anzianità.

ART. 49.

(Anno giudiziario del giudice di pace).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Alle cause di competenza del giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.

2. I lavori dell'ufficio del giudice di pace sono organizzati in maniera tale che ciascun magistrato possa godere di un periodo di riposo non inferiore ai sessanta giorni in un anno da fruirsi in periodi non inferiori ai trenta giorni continuativi ».

ART. 50.

*(Nomina condizionata
per gli avvocati in attività).*

1. Gli avvocati e procuratori in attività possono chiedere la nomina all'incarico di giudice di pace al Consiglio giudiziario che procede, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina condizionata alla cessazione dell'attività.

2. In tal caso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e i procuratori corrisponde, quando avviene la nomina, la pensione di anzianità a coloro che abbiano compiuto almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e quella di vecchiaia a chi abbia compiuto settanta anni dopo almeno venticinque anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa.

ART. 51.

*(Modifica all'articolo 3 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12).*

1. L'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *(Cancellerie e segreterie giudiziarie - Ufficiali e commessi giudiziari).*
— 1. Ogni corte, tribunale, pretura e ufficio del giudice di pace ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.

2. Alle corti, ai tribunali, alle preture e agli uffici dei giudici di pace sono addetti ufficiali e commessi giudiziari.

3. Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e i commessi giudiziari sono regolati da leggi particolari ».

ART. 52.

(Cancelleria e personale ausiliario).

1. Presso ogni ufficio del giudice di pace è costituita una cancelleria alla quale è addetto personale ausiliario, avente i necessari requisiti di idoneità, dipendente dal comune ove ha sede l'ufficio.

2. La pianta del personale di cui al comma 1 è formata dal sindaco su proposta del Consiglio giudiziario integrato, formulata in base a criteri generali omogenei dettati dal Consiglio superiore della magistratura.

3. In caso di necessità i comuni interessati possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, assumere personale idoneo da destinare agli uffici del giudice di pace. Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione determina un contributo da corrispondere al comune per coprire gli oneri relativi al suddetto personale.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta dei Consigli giudiziari integrati, può distaccare presso i maggiori uffici dei giudici di pace personale di cancelleria o segreteria con funzioni dirigenti.

ART. 53.

(Notificazione degli atti).

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono:

a) gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

b) i messi comunali addetti agli uffici del giudice di pace in tutto il territorio del mandamento.

ART. 54.

(Sorveglianza sugli uffici).

1. Il Consiglio giudiziario integrato ai sensi dell'articolo 16 esercita la sorveglianza sugli uffici dei giudici di pace del distretto. A tal fine può svolgere ispezioni, anche delegandole a uno o più dei propri componenti.

ART. 55.

(Locali degli uffici del giudice di pace).

1. Le sedi degli uffici del giudice di pace sono ubicate nei locali delle preture.

2. Fino al completamento dei programmi di edilizia giudiziaria per gli uffici del giudice di pace possono essere utilizzate le sedi degli uffici del giudice conciliatore.

CAPO VI

NORME DI COORDINAMENTO
TRANSITORIE E FINALI

ART. 56.

(Coordinamento).

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni « giudice conciliatore », « vice conciliatore » o « ufficio di conciliazione » debbono intendersi rispettivamente sostituite con le espressioni « giudice di pace » e « ufficio del giudice di pace ».

ART. 57.

(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

1. Il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Dei giudici).* — 1. — La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) dal pretore;
- c) dal tribunale;
- d) dalla corte d'appello;
- e) dalla Corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;

- g) dal tribunale di sorveglianza;
- h) dall'ufficio di sorveglianza ».

ART. 58.

(Abrogazione di norme).

1. Il capo I del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, è soppresso.

ART. 59.

(Coordinamento delle norme sul Consiglio superiore della magistratura).

1. All'articolo 10, numero 2), della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono soppresse le parole: « per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti della corte d'appello ».

ART. 60.

(Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori).

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici dei giudici conciliatori vengono soppressi, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia emana le disposizioni concernenti il trasferimento del personale e delle strutture agli uffici del giudice di pace.

ART. 61.

(Cause civili pendenti).

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti, le cause civili pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace.

ART. 62.

(Norma finanziaria).

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 15 miliardi per l'anno 1988 e in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del giudice di pace ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 63.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore dopo otto mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro sessanta giorni da tale data i Consigli regionali provvedono all'elezione dei rappresentanti che integrano i Consigli giudiziari.

3. Entro tre mesi il Consiglio superiore della magistratura impartisce ai Consigli giudiziari le direttive per la prima applicazione della presente legge.

4. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia emana le disposizioni per assicurare il funzionamento dei servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del giudice di pace.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Consigli giudiziari provvedono alla nomina dei giudici di pace.